COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORLANDI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 97

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Finanziamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (3530) 97

PRESIDENTE 97, 98, 100, 101

ANDERLINI 98, 99, 100

BARBI, *Relatore* 97, 98, 99

FAILLA 99

PASTORE, *Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 99, 100

RAUCCI 101

Votazione segreta:

PRESIDENTE 101

La seduta comincia alle 16,40.

FAILLA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 28 del Regolamento, i deputati De Meo, Melloni, Napolitano Luigi, Raffaelli, Rosati, Salvi, Soliano, Venturoli e Vespignani, sostituiscono, per l'esame del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente i deputati Pedini, Guerrini Giorgio, D'Alema, Barca, D'Arezzo, Marotta Michele, Amendola Giorgio, Speciale e Caprara.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (3530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Comunico che la II Commissione Affari interni ha esaminato il disegno di legge e, in data 22 novembre 1966, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge medesimo.

Il Relatore, onorevole Barbi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARBI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame autorizza lo stanziamento a fa-

vore della Cassa per il Mezzogiorno di 260 miliardi di lire per il pagamento dei contributi sui finanziamenti industriali per il periodo successivo al 1969, in quanto fino a tale data si provvederà con i fondi attribuiti per il primo quinquennio dalla attuale legge per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, cioè la legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il provvedimento si rende necessario per le seguenti considerazioni. Poiché le operazioni di finanziamento di che trattasi (sia obbligazioni che singoli mutui) hanno una durata media di 10-15 anni, la Cassa per il Mezzogiorno, una volta deliberato il finanziamento, è automaticamente impegnata a concedere il contributo annuale per abbassare il tasso di interesse per gli stessi periodi sopraindicati. Poiché, tuttavia, lo stanziamento della Cassa (1.700 milioni) autorizzato dalla legge n. 717 è limitato ad un quinquennio (1965-1969), la Cassa stessa non potrebbe impegnarsi a concedere per dieci o quindici anni il contributo sulle operazioni di finanziamento di cui trattasi, ma, ovviamente, solo per un quinquennio. La Cassa medesima si è trovata, pertanto, di fronte al dilemma: o accantonare, man mano che vengono deliberati i finanziamenti, le somme corrispondenti al totale dei contributi che la Cassa dovrebbe concedere per le operazioni in questione (il che paralizzerebbe l'attività dell'Istituto, perché i fondi così congelati non potrebbero trovare altro impiego); oppure non deliberare la concessione dei contributi per i finanziamenti industriali, non potendosi la Cassa impegnare ad erogare i contributi stessi per dieci o quindici anni.

Per superare il dilemma, il disegno di legge in esame rende possibile alla Cassa di impegnarsi a concedere contributi sui finanziamenti per tutta la durata dell'ammortamento (10-15 anni), attraverso la utilizzazione di una parte (260 miliardi) dei fondi che saranno attribuiti alla Cassa dopo il primo quinquennio per continuare a svolgere i compiti ad essa affidati dalla legge fino al 1980.

Debbo precisare che la somma di 260 miliardi di lire, quale previsione dell'ammontare dei contributi a carico della Cassa, è stata ricavata tenendo presenti gli oneri sostenuti negli anni decorsi dalla Cassa per tale settore, il costo attuale del danàro, il prevedibile flusso degli investimenti derivante dallo sviluppo dell'economia meridionale.

Desidererei, altresì, illustrare brevemente una modifica da me proposta al testo attuale del terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Tale comma recita infatti: « Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo ». Io suggerirei di sostituire le parole: « altri enti idonei allo scopo », con le altre: « altri enti idonei allo scopo, promossi e finanziati dalla Cassa stessa, con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ». L'emendamento si rende necessario soprattutto perché i comuni e i consorzi di comuni sono stati fino a questo momento riluttanti ad assumere gli oneri della gestione degli acquedotti, per deficienze finanziarie. In questa maniera si potrebbe ovviare a tale difficoltà e si eviterebbe che opere, a volte veramente cospicue, che sono state fatte per la costruzione degli acquedotti rischino di andare in rovina per la impossibilità di far funzionare efficacemente gli enti gestori.

Premessa questa breve illustrazione, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione con le modifiche da me suggerite, e preannuncio la presentazione di un nuovo testo coordinato del provvedimento, che sostituisce l'articolo unico con due articoli, il primo per l'integrazione del terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 717, il secondo (che riproduce letteralmente il testo governativo) per la modifica dell'articolo 12 della citata legge n. 717.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDERLINI. A parte tutte le riserve di ordine generale sulla legge n. 717 che rinnova la Cassa per il Mezzogiorno, mi pare che negli ultimi tempi la stampa soprattutto, ma anche il Parlamento in alcune sedute, abbiano avuto modo di rilevare come taluni finanziamenti che la Cassa è andata facendo per la creazione di nuove imprese industriali abbiano destato per lo meno sorpresa per le modalità con le quali furono eseguiti.

Non ricordo con precisione il testo e quindi non so se la legge n. 717 operi nel Mezzogiorno con gli stessi criteri con i quali opera la legge n. 623 nell'intero territorio della Repubblica, cioè con finanziamenti dedicati solo a determinate aziende, piccole e medie.

BARBI, *Relatore*. Questa modalità è stata tolta di proposito.

ANDERLINI. Mi pare che l'indirizzo fondamentale sia anche quello di aiutare la nascita delle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto connettivo necessario anche a risolvere, almeno in parte, il problema della disoccupazione.

Vorrei sapere se il Ministro è in grado di offrirci alcuni dati e chiarimenti circa i finanziamenti decisi a favore delle grandi imprese e quelli deliberati in favore delle piccole e medie imprese, in riferimento anche ai capitali investiti ed al numero di dipendenti occupati.

In conclusione, può il Ministro dirci per ogni anno l'elenco dei finanziamenti?

BARBI, *Relatore*. Il Ministro ha dato le percentuali e le cifre assolute, fino a due mesi fa, che riguardano in massima parte la vecchia legge, e credo sia in grado di darle anche in riferimento alla legge ultima.

FAILLA. Non si può negare, onorevole Presidente, che lo stato di necessità cui ci si appella per l'approvazione del disegno di legge sotto un certo aspetto esiste nell'ambito di tutti i meccanismi previsti dalla legge n. 717; ed a questo proposito non credo sia il caso di ripetere la nostra chiara posizione nei confronti della disciplina legislativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tuttavia, desidero senz'altro associarmi alla richiesta avanzata dal collega onorevole Anderlini e ribadire la necessità che la Commissione sia posta in grado di conoscere il quadro generale dei finanziamenti concessi alle industrie nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Dopo l'esauriente illustrazione del Relatore, non credo che vi sia altro da aggiungere. Posso soltanto dire che mai come questa volta si può parlare di un vero e proprio stato di necessità. Come è noto, infatti, le operazioni di finanziamento, siano esse obbligazioni o singoli mutui, hanno una durata media che si aggira sui dieci-quindici anni, per cui la Cassa, una volta deliberato il finanziamento, è automaticamente impegnata a concedere il contributo annuale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 717 per abbassare il tasso di interesse per gli stessi periodi sopraindicati. Ora, poiché lo stanziamento autorizzato dalla stessa legge n. 717 a favore della Cassa è limitato ad un quinquennio, la Cassa stessa non potrebbe impegnarsi a concedere per dieci o quindici anni il contributo annuale sulle operazioni di cui trattasi, ma ovviamente solo per un quinquennio. Dunque la Cassa nel momento in cui viene deliberato un finanziamento o una emissione obbligazionaria dovrebbe accantonare i contributi destinati al periodo successivo al 1969. La cosa appare tanto più assurda, quando si pensi che i 1.700 miliardi che furono a tal fine stanziati sono stati decurtati di 420 miliardi destinati al piano di completamento, e togliendo altri 260 miliardi andiamo sotto ai 1.000 miliardi per un programma di infrastrutture e di investimenti nei vari settori di intervento della Cassa, programma che, a causa degli stanziamenti, è già stato giudicato non adeguato alle incalzanti esigenze del Mezzogiorno.

Non bisogna dimenticare che in questa materia entra anche in gioco – sia pure indirettamente – l'articolo 81 della Costituzione; dovendosi infatti pensare alla copertura delle somme necessarie per la concessione dei benefici, si è provveduto con un meccanismo finanziario che tiene conto (essendo la Cassa prorogata per legge fino al 1980) dei successivi stanziamenti che certamente seguiranno a quello autorizzato dalla legge 26 giugno 1965, n. 717. I 260 miliardi di cui si parla nel disegno di legge andranno a carico degli stanziamenti che verranno autorizzati per realizzare il secondo e il terzo piano quinquennale di coordinamento. Per questi motivi riteniamo che sia necessario approvare il disegno di legge, se si vuole evitare che l'attività della Cassa subisca dannosi ritardi.

Per quanto riguarda le richieste qui avanzate dagli onorevoli Anderlini e Failla, io non so quale sia la prassi della Commissione, cioè se parlando d'una materia si possa anche parlare d'un'altra. Comunque, se si tratta di fornire notizie sui finanziamenti, non ho difficoltà a farlo.

Devo dire che nel momento in cui abbiamo superato il limite formale della piccola e media impresa riferendoci alla grande ed escludendo appunto l'indicazione di « piccola e media » come intervento esclusivo della Cassa, (avendo a suo tempo superato il limite con la legge per il Piano di rinascita della Sardegna), si era trovata la soluzione attraverso la molteplicità delle aziende, il cui prodotto fosse autonomo e vendibile sul mercato per cui, di fatto, si perveniva al finanziamento delle piccole e medie e grandi aziende, nella nuova legge, senza che da nessuna parte fosse sollevata alcuna eccezione durante il lungo dibattito sia in Commissione sia in Assemblea. Tuttavia, nelle risposte ad interrogazioni e interpellanze davo assicurazione che

era altissima la percentuale destinata alle piccole e medie aziende e invece molto limitata, anche in senso assoluto, la percentuale destinata alle grandi imprese.

Quindi, da questo punto di vista, credo di poter assicurare la Commissione che permane questo indirizzo; da notare che non si è ceduto in alcun senso a richieste che non si inquadrassero nell'interesse esplicito dell'industrializzazione del Mezzogiorno. L'esperienza aveva dimostrato che, se la piccola e la media industria costituiscono un importante tessuto della industrializzazione, in quanto consentono il massimo di diffusione, l'assenza della grande impresa costituiva un grosso *handicap*, se si volevano raggiungere gli obiettivi della industrializzazione.

Nel momento in cui non vedo come si possa in questa sede allargare il dibattito oltre l'argomento posto all'ordine del giorno, mi si consenta tuttavia di ricordare che, fin dal 1960, il Ministro preposto alla politica di intervento straordinario nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Cassa nell'anno precedente e sul coordinamento effettuato nello stesso periodo; questa relazione è stata riconosciuta da tutte le parti politiche come un documento estremamente veritiero. A questa poi si rifanno tutti. Mi chiedo allora: perché il Parlamento non si fa promotore della discussione di questa relazione?

Debbo ricordare che, anche alla vigilia della discussione concernente l'industria petrolchimica della Sardegna, io chiesi che tutta la questione fosse discussa ampiamente, in occasione dell'esame della relazione annuale che anche l'anno scorso ho puntualmente presentato al Parlamento. Tale relazione, che contiene tutto ciò che è stato fatto per il passato e quelle che sono le prospettive per il futuro, rappresenta il documento più indicato per mettere in condizione i vari colleghi di conoscere da vicino tutto quello che il Governo e la Cassa per il Mezzogiorno stanno realizzando.

Auspico, pertanto, che possa aver luogo questo dibattito e in quella sede, fatte salve le eventuali esigenze del segreto bancario, ritengo, se richiesto, di poter presentare gli elenchi delle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito a favore delle imprese industriali ubicate nel Mezzogiorno.

Vorrei, inoltre, ricordare che, già durante il dibattito in Aula sulla legge n. 717, ebbi a dire che la legge stessa non poteva operare scelte e che queste sarebbero invece state demandate al Comitato dei ministri e al piano di coordinamento. Trattandosi di settori, noi ci siamo preoccupati di stabilire delle priorità: così, sul piano merceologico, diamo la priorità al settore chimico, anche perché è integrativo dei grossi complessi; infatti, dal momento in cui abbiamo registrato con soddisfazione la presenza di grossi complessi petrolchimici, ci siamo subito preoccupati di localizzare attorno ad essi piccole e medie aziende, appunto perché seguiamo una priorità in questa direzione. Altre priorità riguardano il settore meccanico, allo scopo di realizzare una struttura industriale idonea alla massima occupazione, il settore alimentare, ecc.

ANDERLINI. Signor ministro, lei ha detto, quindi, di non potersi assumere degli impegni per quanto riguarda la mia richiesta di dati e chiarimenti sui finanziamenti decisi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Io ho semplicemente detto che per questo esiste una sede più opportuna, e precisamente quella della discussione sulla relazione annuale.

ANDERLINI. E nella relazione annuale per il 1966, ha intenzione lei, signor ministro, di fornire un elenco simile a quello da me richiesto?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Non ho niente in contrario. Una volta superato l'eventuale problema concernente il segreto bancario – che è necessario rispettare – non vi saranno altri impedimenti.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Tuttavia il relatore Barbi ha presentato alla Presidenza un nuovo testo coordinato del provvedimento, che consta di due articoli: l'articolo 1 recepisce l'emendamento proposto dallo stesso relatore ed inteso a sostituire, al terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 717 le parole « altri enti idonei allo scopo » con le altre « altri enti idonei allo scopo, promossi e finanziati dalla Cassa stessa, con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

L'articolo 2, invece, riproduce letteralmente il testo dell'articolo unico proposto dal Governo per la modifica e integrazione dell'articolo 12 della citata legge n. 717.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione adotta come testo base quello elaborato dal relatore, di cui darò testè lettura.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore:

« Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole " enti idonei allo scopo " sono aggiunte le seguenti " promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del nuovo testo proposto dal relatore:

« All'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono aggiunti i seguenti commi:

" L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente quarto comma, sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo articolo 23 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980 " ».

RAUCCI. Per dichiarazioni di voto, vorrei ricordare che la scorsa settimana chiedemmo che a questa discussione fosse presente anche il ministro Pastore, in quanto ritenevamo che questa potesse essere l'occasione per affrontare, sia pure in generale, il problema del Mezzogiorno d'Italia. Senonché, ci rendiamo conto, anche a seguito di un colloquio avuto che l'onorevole ministro, che la cosa è estremamente difficile, data anche la portata limitata della legge in discussione e dato anche che il ministro era preparato per un discorso specifico e non di politica generale.

Tutti sappiamo, noi lo abbiamo più volte posto in evidenza, che esistono problemi che vanno affrontati con estrema urgenza; esiste inoltre il grosso tema del collegamento tra gli obiettivi del piano Pieraccini e quelli del piano di coordinamento presentato dall'onorevole Pastore.

Tuttavia prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro in ordine alle scelte di investimento e del fatto che il ministro stesso intende portare alla nostra attenzione elementi di chiarificazione sul tipo di interventi realizzati e che intende realizzare, e facendo salve le nostre riserve, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 del nuovo testo predisposto dal relatore, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (3530):

Presenti	33
Votanti	19
Astenuti	14
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbi, Belotti, Bianchi Gerardo, Biasutti, Buttè, Castelli, Curti Aurelio, De Meo, Fabbri Francesco, Ferrari Aggradi, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Ghio, Isgrò, Marchiani, Micheli, Orlandi, Rosati e Salvi.

Si sono astenuti:

Anderlini, Failla, Ferri Giancarlo, Goehring, Leonardi, Maschiella, Melloni, Napolitano Luigi, Passoni, Raffaelli, Raucci, Soliano, Venturoli e Vespignani.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO